

DIRITTO SOCIETARIO

Mini-bond per le Pmi

di Luigi Scappini

Si è spesso sentito parlare in quest'ultimo biennio di **mini-bond** quale strumento per l'accesso delle imprese al credito in risposta all'annoso problema, esploso in tutta la sua pienezza in questi ultimi anni a causa della congiuntura economica che si è determinata e che non stenta a virare verso una ripresa, del cd. **credit crunch**.

Tuttavia, è indubbio che tale forma alternativa di reperimento del capitale presso soggetti terzi abbia stentato a decollare, vuoi per la **complessità** dell'**iter** da seguire, vuoi per le **difficoltà** a trovare le opportune **garanzie**.

Il Legislatore è ripetutamente intervenuto sulla materia, dapprima con il D.L. n. 83/2012 e in seguito con il D.L. 221/2012 cercando di rimuovere i vincoli sia civilistici che fiscali per rendere più appetibili, da un lato l'emissione da parte delle società e, dall'altro il finanziamento da parte dei sottoscrittori.

In tal senso si deve leggere anche la previsione dell'**art.12, co.6-bis** del **D.L. 145/2013** (il cd. Decreto destinazione Italia) ai sensi del quale “*può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ... emessi da piccole e medie imprese ... Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti ... i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia ...*”.

Ebbene, forse anche alla luce della crisi che non sembra terminare, con estrema rapidità rispetto alle consuete tempistiche, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.172 del 26 luglio 2014 il **decreto interministeriale** del **5 giugno** con cui viene attuata e disciplinata la previsione dell'art. 12, co. 6-bis del D.L. 145/2013.

Tale decreto è di indubbia rilevanza atteso che con esso è prevista la **garanzia**, per l'emissione di tali strumenti finanziari da parte delle pmi come individuate nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dei loro consorzi, da parte del **Ministero dello Sviluppo Economico**, con un **fondo** iniziale previsto dall'art.15 del decreto pari a **50 milioni, estendibile fino a 100 milioni**.

Ogni singola pmi potrà fruire di una **garanzia massima** pari a **1.500.000 euro**.

Soggetti che possono richiedere l'**accesso** alla garanzia del Fondo sono, ai sensi dell'art.1 le **banche**, gli **intermediari** e i **gestori** che accompagnano le pmi nell'emissione dei mini-bond, in riferimento a singole sottoscrizioni o portafogli (infatti è espressamente previsto dall'art. 12, co. 6-bis richiamato che "Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili sia di portafogli di operazioni.") di **mini-bond** con l'ulteriore requisito che questi ultimi devono essere **finalizzati** al **finanziamento** dell'**attività di impresa** e non avere a oggetto la sottoscrizione di linee di credito già erogate alla pmi emittente.

Inoltre, è richiesto che sia la **sottoscrizione** che l'effettiva **erogazione** delle somme alla pmi devono essere **successive** alla **delibera** del gestore del **Fondo**.

I *mini-bond* devono avere una **durata** compresa tra **36 e 120 mesi** e non essere assistiti da altre garanzie reali o assicurative, limitatamente alla quota coperta dal Fondo.

Nel caso in cui venga richiesta la **garanzia** del Fondo **su portafogli** di *mini-bond*, l'art. 7 introduce ulteriori **requisiti supplementari** rispetto a quelli già descritti e previsti dal precedente art. 3 e più precisamente che:

- le **singole operazioni** di sottoscrizione di *mini-bond* che compongono il portafoglio siano, ciascuna, di **importo non inferiore al 3% del valore nominale complessivo** dei **titoli** che compongono il portafoglio nel suo insieme e
- il **valore nominale complessivo** dei titoli che compongono il portafoglio sia **compreso** tra **50 milioni e 300 milioni** di euro.

Il successivo art. 4 individua i **limiti di copertura** del **fondo** che si attestano nelle seguenti misure percentuali:

1. **fino al 50%** del valore nominale dei *mini-bond* sottoscritti **quando** la garanzia preveda un **rimborso a rate** sulla base di un piano di ammortamento (*amortising mini – bond*) e
2. **fino al 30%**, sempre del valore nominale, quando il **rimborso** è previsto in un'**unica tranche** (*bullet mini-bond*).